

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 31 marzo 2015

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2015, n. 8.

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2015, n. 8.

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Riduzione canoni di concessione aziende agrarie regionali)

1. La Regione, considerato il perdurare dell'attuale situazione di crisi economica, dispone, anche per l'annata agraria 2014/2015, la riduzione, nella misura del quindici per cento, dei canoni di concessione di cui all'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 (Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale), relativi alle aziende agrarie facenti parte del patrimonio immobiliare regionale, introitati dall'Agenzia forestale regionale, quale ente gestore dei beni agro-forestali appartenenti al demanio e al patrimonio della Regione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).

Art. 2

(Disposizioni in materia di personale delle Comunità montane
Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere e Alta Umbria)

1. Il personale in servizio presso la Comunità montana Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni amministrative regionali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), è trasferito, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Comunità montana Alta Umbria, stante quanto previsto dalla l.r. 18/2011.

2. Al personale di cui al comma 1 è mantenuto il trattamento giuridico ed economico posseduto alla data del trasferimento, nel rispetto della normativa vigente.

3. I commissari liquidatori delle Comunità montane Alta Umbria e Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere concordano forme e modalità di utilizzo del personale di cui al comma 1 e di quello già assegnato alla Comunità montana Alta Umbria, al fine di consentire il regolare funzionamento e svolgimento delle attività della Comunità montana Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere.

4. Le risorse economiche spettanti, ai sensi dell'articolo 75 della l.r. 18/2011, alla Comunità montana Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere per il personale di cui al comma 1, sono assegnate alla Comunità montana Alta Umbria.

5. Al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionale di base 02.1.001 denominata "Relazioni Istituzionali".

Art. 3

(Catasto energetico regionale)

1. È autorizzata, in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2015, la spesa di euro 30.000,00 per il finanziamento degli oneri derivanti dall'istituzione e dalla gestione del catasto energetico regionale costituito dal catasto degli impianti termici e dal catasto degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 10, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), con imputazione alla unità previsionale di base 08.1.021 - "Attività ed interventi in materia di energia" (cap. 05557 n.i.) del bilancio regionale di previsione.

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con pari riduzione, in termini di competenza e di cassa, della unità previsionale di base 16.1.002 (cap. 06100).

Art. 4

(Ulteriori integrazioni alla legge regionale 9 marzo 1979, n. 11)

1. Alla fine del primo comma dell'articolo 26 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 (Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale), sono aggiunti i seguenti periodi: *“Con regolamento della Giunta regionale sono stabiliti i casi e le forme in cui i beni mobili ed immobili di proprietà della Regione possono essere alienati con aste elettroniche e sistemi di evidenza pubblica equivalenti. Il predetto regolamento deve rispettare i principi di economicità, trasparenza, tutela della privacy, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità, concorrenzialità e pubblicità.”*.

Art. 5

(Ulteriori integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)

1. All'articolo 3, comma 3 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) dopo la parola: *“quinquennale”* sono inserite le seguenti: *“e comunque è valido fino all'approvazione del nuovo Piano”*.

2. Nel terzo periodo del comma 2-bis dell'articolo 20 della l.r. 14/1994, le parole: *“4 volte”* sono sostituite dalle seguenti: *“10 volte”*.

Art. 6

(Ulteriori integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste), è inserito il seguente:

“Art. 13 bis (Alberi monumentali)

1. Per alberi monumentali si intendono gli alberi di alto fusto, i filari e le alberate così come definiti dall'articolo 7, comma 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

2. L'elenco regionale degli alberi di rilevante e peculiare interesse, istituito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 4, resta in vigore fino alla redazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui all'articolo 7, comma 3 della l. 10/2013.

3. È vietato l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali censiti ai sensi dell'articolo 7 della l. 10/2013, fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.”

2. Dopo il comma 14-ter dell'articolo 48 della l.r. 28/2001, è inserito il seguente:

“14-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento degli alberi monumentali di cui all'articolo 13 bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 100.000,00.”

Art. 7

(Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30)

1. I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), sono sostituiti dai seguenti:

“1-bis. Il numero dei membri del Consiglio di amministrazione aventi diritto a compenso per l'espletamento dell'incarico, ivi incluso il Presidente, non può essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti dei consorziati non hanno diritto a compenso per l'espletamento dell'incarico.

1-ter. Al Presidente di cui al comma 1-bis è corrisposto un compenso annuo massimo, omnicomprensivo, pari all'indennità di funzione annua spettante al sindaco di un comune con popolazione non superiore a diecimila abitanti. Agli altri componenti aventi diritto spetta un compenso annuo omnicomprensivo stabilito dallo Statuto in misura non superiore al cinquanta per cento del compenso annuo spettante al Presidente. Resta fermo il rispetto della normativa vigente sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi.”

Art. 8

(Modificazione ed integrazione della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36)

1. Il comma 7-ter dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria), è sostituito dal seguente:

“7-ter. A partire dal 1° gennaio 2016 gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, che avendo compiuto venti anni dalla data di immatricolazione presentino requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, della motoristica o del design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originale impianto costruttivo dello stesso veicolo e sia certificato da centri specializzati spe-

cificatamente individuati con deliberazione della Giunta regionale sono assoggettati al pagamento di una tassa di possesso forfettaria, in sostituzione della tassa automobilistica ordinaria di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), nella misura riportata nella tabella che segue:

Autoveicoli	Tariffa in euro
fino a 35 kw (47cv)	50,00
Da 36 kw (48 cv) fino a 60 kw (81 cv)	75,00
Da 61 kw (82 cv) fino a 80 kw (109 cv)	100,00
Da 81 kw (110 cv) fino a 100 kw (136 cv)	150,00
Da 101 kw (137 cv) fino a 120 kw (163 cv)	200,00
Da 121 kw (164 cv) fino a 150 kw (204 cv)	250,00
Da 151 kw (205 cv) fino a 300 kw (408 cv)	350,00
Oltre 300 kw (408 cv)	600,00
Motoveicoli	Tariffa in euro
Fino a 11 kw (14 cv)	15,00
Da 12 kw (15 cv) a 25 kw (34 cv)	30,00
Da 26 kw (35 cv) a 45 kw (61 cv)	45,00
Da 46 kw (62 cv) a 70 kw (95 cv)	60,00
Da 71 kw (96 cv) a 100 kw (136 cv)	80,00
Oltre 100 kw (oltre 136 cv)	120,00

La Giunta regionale provvede con proprio regolamento a disciplinare le modalità di individuazione degli autoveicoli e motoveicoli di cui al presente comma e le procedure per il conseguimento delle agevolazioni in questione.”.

2. Dopo il comma 7-ter dell'articolo 1 della l.r. 36/2007, sono aggiunti i seguenti:

“7-quater. La tassa di possesso forfettaria di cui al comma 7-ter è corrisposta negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria sostituita. Ove la tassa risulti di importo superiore a quella sostituita, è facoltà del contribuente versare la tassa automobilista ordinaria.

7-quinquies. Per gli autoveicoli e i motoveicoli di età compresa tra i venti e i ventinove anni, che ai sensi dell'articolo 1, comma 666, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)), per l'anno d'imposta 2015 devono corrispondere la tassa automobilistica di proprietà non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti tardivi effettuati entro il 31 maggio 2015.”.

Art. 9

(Organi dell'Assemblea legislativa. Modificazioni di leggi regionali)

1. Per effetto della disciplina normativa statale sull'organizzazione delle elezioni regionali, gli organi interni dell'Assemblea legislativa in carica nell'anno 2015, in conformità allo Statuto, operano fino alla proclamazione dei nuovi eletti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento interno dell'Assemblea stessa.

2. L'articolo 7 della legge regionale 22 settembre 2010, n. 20 (Istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari), è abrogato.

3. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale), è abrogato.

4. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 21/2007 le parole: “*Nell'ipotesi prevista dal comma 3, al fine*” sono sostituite con le seguenti: “*Al fine*”.

Art. 10

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese), la parola: “2014” è sostituita dalla seguente: “2015”.

Art. 11

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28)

1. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), le parole: “*delle elezioni per il rinnovo*” sono sostituite dalle seguenti: “*della proclamazione degli eletti*”.

Art. 12

(Integrazione alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 25)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 25 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)), è aggiunto il seguente:

“*5 bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle IPAB, trasformate ai sensi dell'articolo 4, a decorrere dall'anno successivo alla trasformazione.*”.

Art. 13

(Modificazioni alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29)

1. Alla rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 (Disposizioni in materia di personale e in materia di cave e fondazioni nonché modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), dopo la parola: “*regionale*” sono aggiunte le seguenti: “*e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria*”.

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 29/2014, dopo le parole: “*(Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale)*”, sono aggiunte le seguenti: “*ed agli incarichi di cui agli articoli 7 e 11, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale)*”, e dopo le parole: “*in corso*” sono aggiunte le seguenti: “*nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi previsti dall'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)*”.

Art. 14

(Attuazione articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)

1. Ai fini dell'attuazione del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le Aziende sanitarie regionali sono considerate adempienti rispetto al limite posto dal medesimo comma, laddove risulti rispettato dalla Regione il vincolo di spesa del personale, pari alla spesa sostenuta nell'anno 2004 ridotta dell'1,4 per cento, vincolo già fissato dall'articolo 1, comma 565, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e da ultimo confermato dall'articolo 17, commi 3 e 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato e integrato dall'articolo 1, comma 584 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).

Art. 15

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento della minore entrata derivante da quanto disposto dall'articolo 8, stimata in euro 110.000,00 per gli anni 2016 e seguenti, si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento nella U.P.B. 02.1.003 del bilancio di previsione 2016/2017.

2. Per gli anni 2015 e successivi alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'articolo 14 si fa fronte con prelevamento dal Fondo di riserva iscritto nel bilancio dell'Assemblea legislativa.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 30 marzo 2015

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Bracco, deliberazione n. 311 del 16 marzo 2015, atto consiliare n. 1844 (IX Legislatura);

— assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I “Affari istituzionali e comunitari” con competenza in sede referente, II “Attività economiche e governo del territorio” e III “Sanità e servizi sociali” con competenza in sede consultiva, il 17 marzo 2015;

— testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 23 marzo 2015, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Mariotti per la maggioranza e dal consigliere Nevi per la minoranza, con i pareri consultivi delle Commissioni consiliari permanenti II e III (Atto n. 1844/BIS);

— esaminato ed approvato dall’Assemblea legislativa, con emendamenti, nella seduta del 25 marzo 2015, deliberazione n. 409.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali - Servizio Attività generali della Giunta e promulgazione leggi - Sezione Attività amministrativa per la promulgazione delle leggi e l’emanazione dei decreti e atti del Presidente, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all’art. 1:

— Il testo dell’art. 12 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11, recante “Regolamentazione dell’amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale” (pubblicata nel B.U.R. 14 marzo 1979, n. 13), modificato dalla legge regionale 14 maggio 2003, n. 9 (in B.U.R. 21 maggio 2003, n. 21), è il seguente:

«Art. 12

Uso della proprietà pubblica.

1. I beni di proprietà pubblica per natura o per destinazione, classificati come demaniali o patrimoniali indisponibili, possono formare oggetto di:

- a) uso pubblico generale;
- b) uso diretto da parte della Amministrazione regionale o di enti pubblici per l’esercizio dei compiti istituzionali;
- c) uso particolare, comunque compatibile con la natura del bene e la sua destinazione, mediante concessione temporanea a soggetti pubblici o privati, anche a titolo gratuito, ove tale uso risponda ad un interesse di carattere generale condiviso;
- d) uso particolare, comunque compatibile con la natura del bene e la sua destinazione, mediante concessione temporanea a soggetti pubblici o privati, a titolo oneroso, con fissazione di un canone stabilito sulla base dei valori di mercato.».

— Il testo dell’art. 19, comma 1, lett. a) della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, recante “Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell’Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61), è il seguente:

«Art. 19

Funzioni e compiti dell’Agenzia.

1. Sono conferiti all’Agenzia i seguenti compiti:

- a) gestione dei beni agro-forestali, appartenenti al demanio e al patrimonio della Regione, finalizzata alla tutela ed al miglioramento degli stessi;

Omissis.».

Note all’art. 2, commi 1 e 4:

— La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” è pubblicata nella G.U. 7 aprile 2014, n. 81.

— Per la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, si vedano le note all’art. 1.

Il testo dell’art. 75, modificato dalle leggi regionali 9 aprile 2013, n. 8 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18) e 18 ottobre 2013, n. 27 (in B.U.R. 23 ottobre 2013, n. 48), è il seguente:

«Art. 75

Norma finanziaria.

1. Al finanziamento degli interventi previsti agli articoli 13, 16 e 17 si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionale di base 02.1.001 denominata “Relazioni Istituzionali” per la parte precedentemente destinata dagli articoli 41, comma 1, lettera b) e 42, comma 1 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (cap. 718 e cap. 721) e dalla legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 (cap. 810 e cap. 820).

2. Agli interventi di cui al comma 1 si provvede, altresì, mediante utilizzo e corrispondente riduzione, delle dotazioni finanziarie disponibili nella unità previsionale di base 07.1.002 denominata “Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana” (cap. 4172).

3. Al finanziamento delle funzioni e compiti di cui all’articolo 19, conferiti all’Agenzia dalla Regione, si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nelle seguenti unità previsionali di base:

- 07.1.002 denominata “Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana” (cap. 4172) per le spese di funzionamento;
- 07.2.002 denominata “Interventi in materia di forestazione ed economia montana” (cap. 8330) per la realizzazione degli interventi.

4. Al finanziamento degli interventi di cui ai precedenti commi concorrono altresì eventuali finanziamenti statali, dell’Unione europea o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle specifiche normative vigenti.

5. In relazione alle somme progressivamente accertate si provvederà con legge di bilancio o con variazione dello stesso ad apportare le occorrenti variazioni al fine di integrare le dotazioni finanziarie degli stanziamenti previsti.

6. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 61 si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionale di base 07.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana" (cap. 4150).

7. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 62 si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionale di base 07.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana" (cap. 4045).

8. L'entità della spesa destinata al finanziamento degli interventi del presente articolo è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

9. La Giunta regionale, a norma della vigente legge di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi precedenti sia in termini di competenza che di cassa.

9-bis. La Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'esercizio 2013, a concedere all'Agenzia Forestale regionale di cui all'articolo 18, sulla base di apposita convenzione, una o più anticipazioni di cassa fino all'importo massimo complessivo di euro quattro milioni. Le anticipazioni sono finalizzate a sopperire a temporanee esigenze di liquidità dell'agenzia conseguenti alla realizzazione di interventi sul POR FESR 2007/2013 ovvero sul PSR 2007/2013 ammessi al cofinanziamento dell'Unione Europea e devono essere estinte e rimborsate entro il 31 dicembre 2013.

9-ter. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 9-bis è iscritto, per l'anno 2013, lo stanziamento di euro quattro milioni - in termini di competenza e di cassa - nella Parte Entrata, UPB 4.02.008 (N.I.) denominata "Entrate derivanti dal recupero delle anticipazioni concesse a enti e/o agenzie della Regione Umbria" (cap. 2888 N.I.) e nella Parte Spesa, UPB 07.2.023 (N.I.) denominata "Concessione di crediti e anticipazioni a enti e agenzie della Regione Umbria" (cap. 7836 N.I.) del bilancio regionale di previsione 2013.».

Nota all'art. 3, comma 1:

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, recante "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192" (pubblicato nella G.U. 27 giugno 2013, n. 149):

«Art. 10

Competenze delle Regioni e delle Province autonome

Omissis.

4. Le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, provvedono a:

a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile;

b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;

c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;

d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

Omissis.».

Nota all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 26 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 (si vedano le note all'art. 1), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 26

Forme di contrattazione.

Tutti i contratti dai quali deriva una entrata o una spesa per la Regione sono preceduti da licitazione privata, trattativa privata, appalto-concorso, secondo le regole stabilite dalla presente legge. *Con regolamento della Giunta regionale sono stabiliti i casi e le forme in cui i beni mobili e immobili di proprietà della Regione possono essere alienati con aste elettroniche e sistemi di evidenza pubblica equivalenti. Il predetto regolamento deve rispettare i principi di economicità, trasparenza, tutela della privacy, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità, concorrenzialità e pubblicità.*

Può farsi ricorso anche all'asta pubblica, ove ritenuto conveniente per la Regione.

La Giunta regionale può, con motivata deliberazione, stabilire che determinati lavori e forniture il cui importo non superi lire 10 milioni vengano eseguiti in economia.».

Nota all'art. 5:

— La legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 maggio 1994, n. 22), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali: 30 marzo 1995, n. 18 (in B.U.R. 10 aprile 1995, n. 19, E.S.), 19 luglio 1996, n. 18 (in B.U.R. 24 luglio 1996, n. 34), 16 luglio 1999, n. 22 (in B.U.R. 23 luglio 1999, n. 41), 28 novembre 2001, n. 32 (in B.U.R. 3 dicembre 2001, n. 59, E.S.), 13 maggio 2002, n. 7 (in B.U.R. 22 maggio 2002, n. 23), 16 dicembre 2002, n. 32 (in B.U.R. 24 dicembre 2002, n. 58), 29 luglio 2003, n. 17 (in B.U.R. 13 agosto 2003, n. 33), 5 giugno 2007, n. 20 (in B.U.R. 13 giugno 2007, n. 27), 29 luglio 2009, n. 17 (in B.U.R. 5 agosto 2009, n. 35), 11 novembre 2009, n. 22 (in S.S. al B.U.R. 12 novembre 2009, n. 51), 30 marzo 2011, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15), 4 aprile 2012, n. 7 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15), 9 aprile 2013, n. 8 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18), 25 novembre 2004, n. 25 (in B.U.R. 7 dicembre 2004, n. 52) e 24 dicembre 2007, n. 37 (in B.U.R. 27 dicembre 2007, n. 56).

Il testo vigente degli artt. 3, comma 3 e 20, comma 2-bis, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3
Piano faunistico venatorio regionale.

Omissis.

3. Il Piano faunistico venatorio ha durata quinquennale e comunque è valido fino all'approvazione del nuovo Piano.

Art. 20
Aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie.

Omissis.

2-bis. Le aziende faunistico-venatorie possono essere costituite, nei casi in cui dispongano comunque della superficie individuata al comma 2, anche quando il consenso dei proprietari e conduttori non sia inferiore al 95 per cento della superficie totale. Nei territori inclusi, corrispondenti all'eventuale massimo 5 per cento residuo, operano le garanzie e le procedure di rimborso dei danneggiamenti arrecati dalla fauna selvatica alla produzione agricola di cui alla legge regionale vigente; gli oneri derivanti sono a carico dell'azienda. Le Province stabiliscono, altresì, l'entità e le modalità di pagamento dell'indennità che il titolare della concessione deve corrispondere ai proprietari dei terreni inclusi senza il loro consenso entro il 31 gennaio di ciascun anno, nella misura di 10 volte il reddito dominicale. Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza del provvedimento stesso.

Omissis.».

Note all'art. 6, alinea e parte novellistica:

— La legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, recante "Testo unico regionale per le foreste" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 28 novembre 2001, n. 58), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali: 15 aprile 2009, n. 9 (in B.U.R. 22 aprile 2009, n. 18), 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41), 23 dicembre 2011, n. 18 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61) e 21 giugno 2013, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 26 giugno 2013, n. 29).

Il testo dell'art. 12, comma 4 e il testo vigente dell'art. 48, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 12
Alberi sottoposti a tutela.

Omissis

4. Gli alberi che presentano un rilevante e peculiare interesse, in relazione al loro valore culturale, storico, estetico, paesistico, scientifico e monumentale, indipendentemente dalla specie di cui al comma 1, sono indicati in specifico elenco istituito dalla Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 48
Sanzioni.

1. Per le violazioni delle norme contenute nella presente legge e per le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento, le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite agli enti competenti per territorio nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive integrazioni e modificazioni e dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Per le funzioni di polizia amministrativa resta fermo quanto stabilito dall'art. 108 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.

3. Coloro che nei boschi tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni in violazione alle disposizioni del regolamento o eseguono utilizzazioni dei boschi senza essere iscritti all'elenco delle ditte di cui all'articolo 9 o all'elenco degli operatori forestali di cui all'articolo 10 o commercializzano prodotti legnosi in difformità all'articolo 10, comma 5, lettera a) sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o danneggiate, secondo le tariffe allegate al regolamento, e hanno l'obbligo di compiere i lavori imposti dall'ente competente per territorio.

4. Nel regolamento sono indicati i casi in cui l'autore delle violazioni è tenuto anche al ripristino dello stato dei luoghi.

5. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi a quanto indicato al comma 4, l'ente competente per territorio, previa diffida, dispone l'esecuzione dei lavori a spese del trasgressore.

6. Coloro che violano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 7 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 1.050 (pari a L. 203.308 e L. 2.033.084) per ogni decara o frazione inferiore oltre alle sanzioni di cui al comma 3.

7. Coloro che nei boschi sradicano piante o ceppaie in violazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 7, sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 50 (pari a L. 48.407 e L. 96.814) per ogni pianta o ceppaia.

8. Per l'inosservanza del divieto di cui al comma 3 dell'art. 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 52 a euro 520 (pari a L. 100.686 e L. 1.006.860).

9. Coloro che violano le norme relative ai boschi contenute nel regolamento o eseguono gli interventi in difformità alle prescrizioni imposte dall'ente competente per territorio sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 5 a euro 25 (pari a L. 9.681 e L. 48.407) per:

- 1) ogni pianta o ceppaia nei casi riguardanti la modalità dei tagli;
- 2) ogni ara o frazione di ara nei casi riguardanti: allestimento e sgombero delle tagliate, ripristino dei boschi distrutti o danneggiati, taglio ed eliminazione degli arbusti;

b) da euro 5 a euro 25 (pari a L. 9.681 e L. 48.407) per ogni capo di bestiame nei casi di divieto di pascolo.

10. Nei pascoli sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici coloro che violano le norme contenute nel regolamento sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 25 (pari a L. 9.681 e L. 48.407) per ogni ara o frazione di ara.

11. Nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, coloro che pongono in essere attività o eseguono movimenti di terreno senza le autorizzazioni o in contrasto con il regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,00 a euro 630,00 (pari a lire 203.308 e lire 1.219.850) per ogni decara o frazione inferiore e, nei casi previsti dal regolamento, di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 50,00 (pari a lire 48.407 e lire 96.814) per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato.

12. Coloro che nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, non osservano le modalità esecutive prescritte dalle autorizzazioni o contenute nelle comunicazioni o eseguono lavori senza preventiva comunicazione sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,00 a euro 630,00 (pari a lire 203.308 e lire 1.219.850).

13. Coloro che commerciano alberi di Natale non muniti di contrassegno rilasciato dall'ente competente per territorio sono puniti con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 100 (pari a L. 48.407 e L. 193.627) per ogni albero.

14. Chiunque danneggi, sposti o abbatta piante tutelate ai sensi dell'art. 12 è punito con il pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 52 a euro 520 (pari a L. 100.686 e L. 1.006.860) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, fino a dieci centimetri;

b) da euro 80 a euro 800 (pari a L. 154.902 e L. 1.549.016) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra undici e trenta centimetri;

c) da euro 105 a euro 1.050 (pari a L. 203.308 e L. 2.033.084) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra trentuno e cinquanta centimetri;

d) da euro 260 a euro 2.600 (pari a L. 503.430 e L. 5.034.302) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra cinquantuno e settanta centimetri;

e) da euro 520 a euro 5.200 (pari a L. 1.006.860 e L. 10.068.604) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, superiore a settanta centimetri.

14-bis. Coloro che eseguono operazioni colturali o potature in assenza o difformità dall'autorizzazione o dal regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 52,00 a euro 520,00 (pari a lire 100.686 e lire 1.006.860), elevata al doppio nel caso di piante con diametro, a un metro e trenta, superiore a trentuno centimetri.

14-ter. Coloro che eseguono operazioni di trattamento dei residui vegetali delle coltivazioni in contrasto con il regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00.

14-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento degli alberi monumentali di cui all'art. 13 bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 100.000,00.

15. Il soggetto autorizzato che non esegua il reimpianto, ai sensi del comma 4 dell'art. 13, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 630 (pari a L. 203.308 e L. 1.219.850) e l'ente autorizzante provvede d'ufficio al reimpianto a spese dell'inadempiente.

16. Chiunque asporti, danneggi o commeri le specie di cui all'art. 14 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3 a euro 30 (pari a L. 5.809 e L. 58.088) per ciascun esemplare e per ogni chilogrammo di muschio non autorizzato.

17. Nelle ipotesi di cui ai commi 14 e 16 è disposta la confisca delle piante.

18. Coloro che eseguono interventi in difformità al comma 1 dell'art. 15 o senza la prescritta autorizzazione di cui al comma 2 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 2.600 (pari a L. 503.430 e L. 5.034.302).

19. Coloro che impiantano specie in difformità al comma 3 dell'art. 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 26 a euro 260 (pari a L. 50.343 e L. 503.430) per ciascun esemplare.

20. Per le violazioni a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 24 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 13,00 a euro 130,00 (pari a lire 25.172 e lire 251.715), elevata rispettivamente a euro 130,00 e euro 1.300,00 (pari a lire 251.715 e lire 2.517.151) dal 15 giugno al 15 settembre.

21. Per le violazioni alle prescrizioni e divieti di cui al comma 3 dell'art. 24 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

22. Per le violazioni in materia di vivaistica si applicano le sanzioni previste dall'articolo 16 del D.Lgs. 386/2003.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" (pubblicata nella G.U. 1 febbraio 2013, n. 27):

Art. 7

Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è

data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Nota all'art. 7:

— Il testo vigente dell'art. 15 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, recante "Norme in materia di bonifica" (pubblicata nel B.U.R. 31 dicembre 2004, n. 57), come modificato dalle leggi regionali 23 dicembre 2011, n. 18 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61), 9 aprile 2013, n. 8 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18), 7 agosto 2014, n. 16 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 13 agosto 2014, n. 39) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 15

Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento ed è composto da sette membri, di cui: a) cinque eletti dai consorziati nell'ambito della prima sezione elettorale dell'Assemblea; b) due eletti dai comuni nell'ambito della seconda sezione elettorale.

1-bis. Il numero dei membri del Consiglio di amministrazione aventi diritto a compenso per l'espletamento dell'incarico, ivi incluso il Presidente, non può essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti dei consorziati non hanno diritto a compenso per l'espletamento dell'incarico.

1-ter. Al Presidente di cui al comma 1-bis è corrisposto un compenso annuo massimo, omnicomprensivo, pari all'indennità di funzione annua spettante al sindaco di un comune con popolazione non superiore a diecimila abitanti. Agli altri componenti aventi diritto spetta un compenso annuo omnicomprensivo stabilito dalla Statuto in misura non superiore al cinquanta per cento del compenso annuo spettante al Presidente. Resta fermo il rispetto della normativa vigente sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi.

2. I consiglieri dimissionari, deceduti o impossibilitati a proseguire nell'incarico sono sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive fasce di contribuenza.».

Note all'art. 8, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36, recante "Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria" (pubblicata nel B.U.R. 27 dicembre 2007, n. 56), come modificato dalle leggi regionali 26 marzo 2008, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 28 marzo 2008, n. 15), 5 marzo 2009, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 6 marzo 2009, n. 10, E.S.) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), disciplina le garanzie e le tutele dei contribuenti nei rapporti con la Regione Umbria.

2. L'ordinamento tributario della Regione Umbria è ispirato ai seguenti principi:

- a) pariteticità nei rapporti tra la Regione Umbria ed il contribuente;
- b) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie dell'ordinamento;
- c) certezza, tutela della buona fede e dell'affidamento nei rapporti tributari;
- d) istituzione di organi di garanzia dell'operato della Regione Umbria per la tutela del contribuente.

3. Le leggi e i regolamenti regionali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.

4. Le leggi e i regolamenti regionali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.

5. I richiami ad altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria devono riportare anche l'indicazione del contenuto sintetico della disposizione alla quale si fa rinvio.

6. Le disposizioni modificative di leggi tributarie devono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

7. Le norme di carattere interpretativo in materia tributaria possono essere adottate solo in casi eccezionali e solo mediante legge regionale.

7-bis. Nel rispetto della legislazione tributaria e dei principi di coordinamento con il sistema tributario, la Regione Umbria disciplina le fattispecie, le modalità, i termini e le limitazioni per la concessione delle agevolazioni dei tributi ad essa attribuiti.

7-ter. A partire dal 1° gennaio 2016 gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, che avendo compiuto venti anni dalla data di immatricolazione presentino requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, della motoristica o del design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originale impianto costruttivo dello stesso veicolo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati con deliberazione della Giunta regio-

nale sono assoggettati al pagamento di una tassa di possesso forfettaria, in sostituzione della tassa automobilistica ordinaria di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), nella misura riportata nella tabella che segue:

Autoveicoli	Tariffa in euro
fino a 35 kw (47cv)	50,00
Da 36 kw (48 cv) fino a 60 kw (81 cv)	75,00
Da 61 kw (82 cv) fino a 80 kw (109 cv)	100,00
Da 81 kw (110 cv) fino a 100 kw (136 cv)	150,00
Da 101 kw (137 cv) fino a 120 kw (163 cv)	200,00
Da 121 kw (164 cv) fino a 150 kw (204 cv)	250,00
Da 151 kw (205 cv) fino a 300 kw (408 cv)	350,00
Oltre 300 kw (408 cv)	600,00
Motoveicoli	Tariffa in euro
Fino a 11 kw (14 cv)	15,00
Da 12 kw (15 cv) a 25 kw (34 cv)	30,00
Da 26 kw (35 cv) a 45 kw (61 cv)	45,00
Da 46 kw (62 cv) a 70 kw (95 cv)	60,00
Da 71 kw (96 cv) a 100 kw (136 cv)	80,00
Oltre 100 kw (oltre 136 cv)	120,00

La Giunta regionale provvede con proprio regolamento a disciplinare le modalità di individuazione degli autoveicoli e motoveicoli di cui al presente comma e le procedure per il conseguimento delle agevolazioni in questione.”.

7-quater. La tassa di possesso forfettaria di cui al comma 7-ter è corrisposta negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria sostituita. Ove la tassa risulti di importo superiore a quella sostituita, è facoltà del contribuente versare la tassa automobilista ordinaria.

7 quinquies. Per gli autoveicoli e i motoveicoli di età compresa tra i venti e i ventinove anni, che ai sensi dell'articolo 1, comma 666, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)), per l'anno d'imposta 2015 devono corrispondere la tassa automobilistica di proprietà non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti tardivi effettuati entro il 31 maggio 2015.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, recante “Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 10 febbraio 1953, n. 33.

— La legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 29 dicembre 2014, n. 300.

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 666, lett. b):

«Art. 1
Comma 666
In vigore dal 1 gennaio 2015

666. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

Omissis.

b) i commi 2 e 3 sono abrogati;

Omissis.».

Note all'art. 9:

— La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), è stata modificata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1) e 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45) e 19 marzo 2015, n. 5 (in B.U.R. 25 marzo 2015, n. 16).

— Il testo dell'art. 7 della deliberazione dell'Assemblea legislativa 8 maggio 2007, n. 141, recante “Regolamento interno del Consiglio regionale” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 23 maggio 2007, n. 22), modificata ed integrata con deliberazioni 14 luglio 2009, n. 315 (in B.U.R. 29 luglio 2009, n. 34) e 10 giugno 2010, n. 3 (in B.U.R. 23 giugno 2010, n. 28), è il seguente:

«Articolo 7
L'Ufficio di Presidenza.

1. L'Ufficio di Presidenza:

a) garantisce il regolare espletamento delle funzioni attribuite al Consiglio, vigila sul rispetto delle prerogative di ciascun Consigliere e di ciascun Gruppo;

b) delibera la proposta di bilancio preventivo e del conto consuntivo del Consiglio e sovrintende alla gestione del bilancio stesso;

- c) disciplina, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, l'organizzazione del Consiglio e coordina i lavori delle Commissioni e dei Comitati, assicurando i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni;
- d) riferisce al Consiglio in ordine alle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri;
- e) programma le sedute del Consiglio e formula l'ordine del giorno dei lavori consiliari, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, dello Statuto;
- f) accerta la natura dell'impedimento del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 50, comma 3, dello Statuto;
- g) adotta i regolamenti di organizzazione e di biblioteca;
- h) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto, dalla legge e dal presente regolamento.
2. Le decisioni e le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono comunicate ai Gruppi consiliari a cura del Presidente del Consiglio.
3. L'Ufficio di Presidenza, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, rimane in carica fino alla prima seduta del nuovo Consiglio.».

— Il testo dell'art. 7 della legge regionale 22 settembre 2010, n. 20, recante "Istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari" (pubblicata nel B.U.R. 29 settembre 2010, n. 46), come abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7
Durata.

1. La Commissione termina i propri lavori entro trenta mesi dal suo insediamento e può essere prorogata con deliberazione del Consiglio regionale.].».

— Il testo vigente dell'art. 7 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21, recante "Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale" (pubblicata nel B.U.R. 20 giugno 2007, n. 28), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7
Incarico di Segretario generale.

1. L'incarico di Segretario generale viene conferito dall'Ufficio di presidenza, previa proposta del Presidente.
2. L'incarico è disciplinato con contratto di diritto privato ed è rinnovabile.
- [3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato dell'Ufficio di presidenza.].
4. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, l'incarico al Segretario generale è prorogato fino alla data di nomina del successore.».

Nota all'art. 10:

— Il testo vigente dell'art. 9, comma 2, lett. c) della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese" (pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15), come modificato dalla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 32 (in B.U.R. 30 dicembre 2013, n. 58, E.S.) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9
Disposizioni di contenimento della spesa.

Omissis.

2. In particolare, in attuazione di quanto disposto al comma 1:

Omissis.

c) le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati di enti e agenzie regionali, dall'anno 2011 e sino all'anno 2015 sono, automaticamente, ridotti del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010;

Omissis.».

Nota all'art. 11:

— Il testo vigente dell'art. 5, comma 4 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28, recante "Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213" (pubblicata nel B.U.R. 28 dicembre 2012, n. 58, E.S.), come modificato dalla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 33 (in B.U.R. 30 dicembre 2013, n. 58, E.S.), legge regionale 4 agosto 2014, n. 14 (in B.U.R. 6 agosto 2014, n. 38) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5
Rendiconto di esercizio annuale.

Omissis.

4. A fine legislatura, e comunque in caso di estinzione del Gruppo, il rendiconto è predisposto con riferimento al periodo ricompreso fra il 1° gennaio e la data della proclamazione degli eletti dell'Assemblea legislativa, ovvero quella dell'estinzione del Gruppo. Il cambio di denominazione del Gruppo o la modificazione della sua composizione non dà luogo ad estinzione del Gruppo e quindi alla conseguente presentazione del rendiconto di esercizio.

Omissis.».

Nota all'art. 12:

— Il testo vigente dell'art. 18 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 25, recante "Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)" (pubblicata nel B.U.R. 3 dicembre 2014, n. 56), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 18
Personale e contabilità.

1. Le IPAB trasformate in ASP ovvero in persone giuridiche di diritto privato, conservano i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi delle IPAB dalle quali derivano.

2. Il rapporto di lavoro del personale delle ASP e delle persone giuridiche di diritto privato è disciplinato nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. L'attuazione del riordino e della trasformazione non costituisce causa di risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva la posizione giuridica, nonché i trattamenti economici in godimento, compresa l'anzianità maturata. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.

4. Le ASP informano la gestione economico finanziaria e patrimoniale ai principi del codice civile, garantendo il pareggio di bilancio.

5. Le ASP adottano il bilancio economico pluriennale di previsione ed il bilancio preventivo economico annuale, relativo all'esercizio successivo.

5 bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle IPAB, trasformate ai sensi dell'articolo 4, a decorrere dall'anno successivo alla trasformazione.».

Note all'art. 13, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 2, rubrica e comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29, recante "Disposizioni in materia di personale e in materia di cave e fondazioni nonché modificazioni ed integrazioni di leggi regionali" (pubblicata nel B.U.R. 30 dicembre 2014, n. 61), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 2
Incarichi di responsabilità delle strutture e delle posizioni della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria.

1. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, al termine della legislatura regionale, gli incarichi di responsabilità delle strutture e delle posizioni di livello dirigenziale della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale), laddove in scadenza nell'anno del rinnovo dell'Assemblea legislativa, nonché gli incarichi di responsabilità delle direzioni regionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della stessa L.R. n. 2/2005 e delle strutture equiparate a direzioni e di coordinamento previste rispettivamente agli articoli 7 e 24-bis della Delib. G.R. 25 gennaio 2006, n. 108 (Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale) ed agli incarichi di cui agli articoli 7 e 11, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale), sono prorogati fino al termine dell'esercizio finanziario in corso nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi previsti dall'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).».

— Per il testo vigente dell'art. 7 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21, si vedano le note all'art. 9.

— Il testo dell'art. 11 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (si vedano le note all'art. 9), è il seguente:

«Art. 11
Incarichi dirigenziali.

1. L'incarico al dirigente è conferito dall'Ufficio di presidenza su proposta del Segretario generale.

2. L'incarico è disciplinato con contratto di diritto privato ed è rinnovabile.

3. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche della posizione da ricoprire, dei requisiti culturali e professionali, delle attitudini e delle capacità professionali posseduti dai dirigenti, valutati anche in considerazione dei risultati conseguiti.

4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, nel limite del dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti, a dipendenti dell'amministrazione consiliare appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in possesso di almeno il diploma di laurea e cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e che abbiano i requisiti previsti al comma 3. In tal caso i dipendenti incaricati sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con diritto al mantenimento del posto e con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

5. Le modalità e i termini per il conferimento dell'incarico sono definiti con i regolamenti di cui all'articolo 2.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 9 maggio 2001, n. 106), è stato modificato ed integrato con: legge 28 dicembre 2001, n. 448 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2001, n. 301), legge 15 luglio 2002, n. 145 (in G.U. 24 luglio 2002, n. 172), legge 27 dicembre 2002, n. 289 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2002, n. 305), legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in S.O. alla G.U. 20 gennaio 2003, n. 15), decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 19 luglio 2003, n. 174), decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 (in G.U. 14 luglio 2003, n. 161), legge 29 luglio 2003, n. 229 (in G.U. 25 agosto 2003, n. 196), decreto legge 28 maggio 2004 n. 136 (in G.U. 28 maggio 2004, n. 124), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 (in S.O. alla G.U. 28 luglio 2004, n. 175), legge 30 settembre 2004, n. 252 (in G.U. 12 ottobre 2004, n. 240), legge 30 dicembre 2004, n. 311 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2004, n. 306), decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 (31 gennaio 2005, n. 24), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (in G.U. 1 aprile 2005, n. 75), decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 (in G.U. 1 luglio 2005, n. 151),

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 (in G.U. 22 agosto 2005, n. 194), legge 27 luglio 2005, n. 154 (in G.U. 1 agosto 2005, n. 177), decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (in S.O. alla G.U. 25 ottobre 2005), legge 28 novembre 2005, n. 246 (in G.U. 1 dicembre 2005, n. 280), legge 23 dicembre 2005, n. 266 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2005, n. 302), decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4 (in G.U. 11 gennaio 2006, n. 8), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 (in G.U. 11 marzo 2006, n. 59), decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 (in G.U. 18 maggio 2006, n. 114), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 33 (in G.U. 17 luglio 2006, n. 164), decreto legge 4 luglio 2006, n. 233 (in G.U. 4 luglio 2006, n. 153), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2006, n. 186), legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299), legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 2007, n. 300), decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195), decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31 dicembre 2008, n. 304), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. alla G.U. 28 febbraio 2009, n. 49), legge 4 marzo 2009, n. 15 (in G.U. 5 marzo 2009, n. 53), legge 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2009, n. 140), decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. 1 luglio 2009, n. 150) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (in S.O. alla G.U. 4 agosto 2009, n. 179), decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in S.O. alla G.U. 31 ottobre 2009, n. 254).

Si riporta il testo dell'art. 19:

«Articolo 19

Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengono nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione

organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

[7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2.]

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176):

«Art. 9

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

Omissis.

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di

cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 565 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299):

«1.

Omissis.

565. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:

a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;

Omissis.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 3 bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” (pubblicato nella G.U. 6 luglio 2011, n. 155), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16 luglio 2011, n. 164), come modificato dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (in S.O. alla G.U. 6 luglio 2012, n. 156), convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2012, n. 189) e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2014, n. 300):

«Art. 17

Razionalizzazione della spesa sanitaria

In vigore dal 1 gennaio 2015

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni dal 2013 al 2020.

3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 584 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (si vedano le note all'art. 8, alinea e parte novellistica):

«Art. 1

Comma 584

In vigore dal 1 gennaio 2015

584. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «degli anni 2013, 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2020»;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009.».

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

— Il testo dell'art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si vedano le note all'art. 9), è il seguente:

«Art. 38.

Publicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Omissis.».